

## **Allegato A – sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”.**

### **Programma di sviluppo rurale 2014-2020**

#### **Sottomisura 4.2 ex DGR n. 1466/2015. Definizione delle procedure per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate e incremento della dotazione finanziaria iniziale**

##### **Finalità e obiettivi**

Il presente atto determina la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, incrementa le risorse finanziarie e completa le disposizioni già stabilite con la DGR 1466 del 23/12/2015 disciplinando, in particolare, i criteri di selezione, i termini e le modalità operative per il perfezionamento delle domande di sostegno semplificate presentate a valere sul bando di cui alla DGR 1466 del 23/12/2015 in attuazione della sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”, nonché le fattispecie di violazioni degli impegni e conseguenti penalità.

Quanto stabilito dal presente atto sostituisce, se in contrasto, o integra quanto disposto con la DGR 1466 del 23/12/2015.

Per quanto non disciplinato dal presente atto si richiama la precedente Deliberazione n. 1466 del 23/12/2015, il Programma regionale di Sviluppo Rurale e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

##### **Validità temporale**

I termini per la presentazione delle domande di sostegno semplificate a valere sul bando approvato con DGR 1466 del 23/12/2015 sono chiusi alle ore 24:00 del giorno di adozione del presente atto da parte della Giunta regionale.

Le domande di perfezionamento, delle domande di sostegno semplificate presentate a valere sul bando approvato con DGR 1466 del 23/12/2015, possono essere presentate a decorrere dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di adozione del presente atto da parte della Giunta regionale e fino al termine delle ore 24:00 del 02 maggio 2017.

Non è consentita la presentazione di nuove domande di sostegno.

##### **Disponibilità finanziarie**

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando, inizialmente pari a € 500.000,00 sono incrementate di € 8.500.000,00 e ammontano pertanto complessivamente a € 9.000.000,00.

##### **Campo di applicazione**

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria

##### **Disposizioni in relazione al bando semplificato della DGR 1466 del 23/12/2015**

La mancata presentazione della domanda di sostegno di perfezionamento (domanda definitiva) entro le ore 24:00 del 02 maggio 2017, comporta la decadenza della domanda semplificata e l'estinzione del procedimento a questa collegato.

La domanda di perfezionamento può aggregare gli investimenti proposti dal richiedente attraverso più domande semplificate. Non possono essere proposti, attraverso la domanda di perfezionamento, interventi diversi da quelli contenuti nelle domande semplificate. La domanda di perfezionamento può ricomprendere anche solo una parte degli investimenti proposti con le domande semplificate purché siano raggiunti gli obiettivi della misura.

Gli investimenti che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno semplificata, ancorché perfezionata conformemente al presente atto, devono essere avviati – pena decadenza - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda semplificata stessa.

L'avvenuto avvio degli investimenti deve essere comunicato alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, tramite posta elettronica certificata ([protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno semplificata. La mancata comunicazione dell'avvio degli investimenti entro il termine stabilito comporta la decadenza della domanda.

Nell'ambito delle condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti, ferme restando tutte le altre condizioni, sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input (inferiore al 15%), in termini di quantità, a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del **piano di sviluppo aziendale** (o Business Plan) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la **relazione tecnica descrittiva** a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:

- la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l'impresa deve essere in grado, a Business Plan realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l'incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
- il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di riduzione consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
- il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerga, tra l'altro, la base produttiva aziendale (scheda di validazione del fascicolo aziendale) da cui hanno origine i prodotti venduti e/o ceduti. I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da produttori agricoli o da cooperative agricole che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci e, per la parte residua, esclusivamente da produttori primari, fatta salva la deroga di cui all'ultimo capoverso di questo stesso capitolo. Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori primari. Il controllo del rispetto di questa condizione, oltre che essere effettuato (attraverso i contratti di fornitura) al momento della presentazione della domanda di sostegno e della domanda di saldo finale, rientra anche nell'ambito della verifica degli impegni del beneficiario e sarà effettuato annualmente nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Essendo questo un requisito di ammissibilità, nel caso di mancato rispetto, l'operazione decade con il conseguente recupero dell'intero contributo concesso e/o erogato. Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura non superiore al 75% dei contratti di fornitura, possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purché dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti complessivamente trasformati. Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al presente punto in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.

### Ulteriori condizioni di ammissibilità delle spese:

Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1 Dicembre 2016.

Ai fini del presente atto non sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite.

### Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.2 sono quelli riportati e specificati nelle tabelle sottostanti.

PRINCIPIO	PESO
Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato	35
Operazioni realizzate da agricoltori associati	10
Operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1	20
Operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza sul lavoro	10
Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni)	25
TOTALE PUNTEGGIO	100

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato	<p>a) Innovazione di processo = <b>fino a 5 punti</b></p> <p>b) Innovazione di prodotto = <b>fino a 10 punti</b></p> <p>c) Operazioni inserite in progetti di filiera selezionati nell'ambito della misura 16.4 = <b>fino a 10 punti</b></p> <p>d) Operazioni che prevedono di raggiungere un nuovo target ad area geografica invariata = <b>fino a 5 punti</b></p> <p>e) Operazioni che prevedono di raggiungere una nuova area geografica = <b>fino a 10 punti</b></p> <p>Le innovazioni di cui ai punti a) e b) devono essere finalizzate allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato.</p> <p>I punteggi sono incrementati del 50% nel caso si riferiscano alla ristrutturazione dei settori individuati nel capitolo 5.1 del PSR: floricoltura, viticoltura, zootecnica.</p> <p>I punteggi sono cumulabili <b>fino a 35 punti</b>.</p> <p>I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione.</p>	<b>fino a 35 punti</b>
Operazioni realizzate da agricoltori associati	<p><b>Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, a investimenti realizzati da cooperative, consorzi e reti di imprese dove gli agricoltori detengano più del 50% del potere decisionale, al fine di garantire il conseguimento di un vantaggio economico duraturo per i produttori del prodotto di base.</b></p>	<b>10 punti</b>

<p>Operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1</p>	<p>Prodotti floricoli MPS/EUROGAP = <b>fino a 5 punti</b></p> <p>Prodotti IGP = <b>fino a 10 punti</b></p> <p>Prodotti DOP = <b>fino a 15 punti</b></p> <p>Prodotti biologici = <b>fino a 15 punti</b> (cumulabili con i precedenti)</p> <p>I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione.</p>	<p><b>fino a 20 punti</b></p>
<p>Operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro</p>	<p><b>3 punti</b> cui si aggiungono <b>0,1 punto</b> per ogni punto % di incidenza degli investimenti che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto al totale dell'operazione</p>	<p><b>fino a 10 punti</b></p>
<p>Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni)</p>	<p><b>5 punti</b> a cui si aggiungono <b>0,5 punti</b> per ogni punto % di incidenza degli investimenti con valore aggiunto ambientale rispetto al totale dell'operazione, <u>ivi compresi gli investimenti che determinano un miglioramento della gestione dei rifiuti in termini di riduzione, prevenzione, riciclo, riuso dei medesimi nel caso concorrano alla riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni</u></p>	<p><b>fino a 25 punti</b></p>

Saranno escluse dall'aiuto le domande con un punteggio totale al di sotto di una **soglia minima pari a 20 punti**.

Gli elementi per la determinazione dei criteri di selezione devono essere dichiarati nella relazione tecnica descrittiva del Piano di Sviluppo Aziendale a corredo della domanda di sostegno.

A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, quella con maggior numero di produttori primari ricadenti nel territorio della Regione Liguria coinvolti ed infine, quella con la minore spesa ammessa.

Il mantenimento del punteggio totale attribuito nell'atto di concessione deve essere dimostrato dal beneficiario al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio totale non venga rispettato al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (20 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali pagamenti già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio totale scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per assenza di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

## **Presentazione delle domande**

Le domande devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale del richiedente dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, consistenza zootecnica, etc.), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenze o erranee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.

La domanda avrà protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, che ha valenza per data e ora di rilascio ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

La domanda deve obbligatoriamente, pena la non ricevibilità della stessa, contenere l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente. Attraverso tale indirizzo PEC saranno veicolate, dalla Regione Liguria e dagli Altri Enti coinvolti nella gestione della domanda, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

## **Domande di sostegno definitiva**

La domanda di sostegno definitiva deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria costituita da:

1. Business Plan
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste (cantierabilità);
4. nel caso di opere: computo metrico estimativo;
5. nel caso di acquisti di macchine e attrezzature e per quanto riguarda le spese generali e tecniche: per ciascun bene tre preventivi;
6. le relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti: perizie di stima del valore di mercato degli immobili o dei costi di ristrutturazione e(o costruzione ex novo, perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti degli stessi in base al bando in oggetto;

7. Copia degli accordi di fornitura delle materie prime sottoscritti con i produttori agricoli primari (secondo il modello ALLEGATO PAS – accordo di fornitura delle materie prime).

Il PAS, il computo metrico estimativo, la tabella di raffronto dei tre preventivi e gli accordi di fornitura delle materie prime (uno per ogni azienda agricola fornitrice del prodotto di base) devono essere redatti utilizzando i modelli reperibili sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) ed allegati alla domanda di sostegno telematica.

### **Varianti degli investimenti.**

Nei limiti dell'importo totale concesso sono ammissibili esclusivamente varianti degli interventi concessi purché non eccedano il 10% del costo totale ammesso con l'atto di concessione per il singolo intervento. Le varianti degli investimenti devono essere richieste entro 4 mesi antecedenti alla data di scadenza indicata nell'atto di concessione. Le varianti sono comunque ammissibili se riconducibili a:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative o da provvedimenti di autorità od enti predisposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) rinvenimenti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale;
- c) possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della presentazione della domanda.

### **Concessione del sostegno**

Il sostegno è concesso in ordine di graduatoria. Le Domande di Sostegno sono inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuito in base ai criteri di selezione definitivi. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che hanno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non sono finanziate. La graduatoria esaurisce la sua efficacia al completamento dell'utilizzo delle risorse disponibili a bando. Pertanto le domande prive di copertura finanziaria al termine del procedimento di definizione della graduatoria sono dichiarate decadute.

### **Domande di pagamento**

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di **anticipo** (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di **acconto**, riferita ad uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un **lotto funzionale**;
- di **saldo finale**, alla corretta e completa realizzazione del PAS. Il mancato completamento di tutti gli investimenti previsti dal PAS dà luogo a penalità, in particolare se oltre alla realizzazione parziale degli investimenti, la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegno è revocato integralmente; al di sopra del 50% si applicano riduzioni graduali.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel Nulla Osta (atto di Concessione);
- b. sono ammesse domande di SAL purché si riferiscano a lotti funzionali;

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di concessione per le altre domande. I termini per la presentazione delle domande di pagamento di saldo finale non possono comunque superare la

data improrogabile del 31 agosto 2018, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali somme già erogate.

La domanda di pagamento di acconto e la domanda di pagamento di saldo finale devono essere corredate da tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto ed ammesso in domanda di sostegno e con particolare riferimento ad eventuale SAL, ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale nonché alla valutazione dei benefici economici per i produttori primari;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo ;
4. nel caso di acquisti di attrezzature e macchine, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile targa o numero di matricola;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
6. copie delle fatture provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc), conformemente alle disposizioni contenute al precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli investimenti";
7. Elenco riepilogativo delle materie prime acquistate dai produttori primari coinvolti.
8. Documentazione provante raggiungimento dei punteggi attribuiti con l'atto di concessione (se previsionali in fase di domande di sostegno).

### **Impegni del beneficiario**

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di concessione e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2018, determina la decadenza dal sostegno ed il recupero di eventuali somme già erogate, salvo cause di forza maggiore come disciplinate dai regolamenti europei.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa.

Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 3536 del 8 febbraio 2016 e allegate al presente bando.

Gli impegni post pagamento decorrono dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:

- consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- mantenimento del punteggio attribuito in base ai dei criteri di selezione fino al momento dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale;
- vincolo con la fornitura del prodotto di base;
- corretta attuazione degli investimenti concessi e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo;
- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- adeguata pubblicità dell'investimento, nel rispetto delle norme di cui alla DGR 862/2016.

Stabilità delle operazioni:

il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013, a tal fine si impegna a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area di programma;
- b) non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Come stabilito dall'art. 71 comma 1 paragrafo 2, in caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

### **Forza maggiore**

In caso di mancato rispetto di impegni per causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o un suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.